

Prof. N. DSRU.2011. 1321

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 09/03/2011

A tutte le Regioni
Loro sedi

**Oggetto: Istruzioni per la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse.
Integrazioni e chiarimenti alla nota DSRU.2011.105 del 13/01/2011.**

Si fa riferimento alla nota DSRU.2011.105 con la quale sono state fornite alle Regioni istruzioni per la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse nell'ambito dell'autorizzazione e del controllo dei pagamenti in agricoltura. Con riferimento alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 885/2006 si rende necessario fornire alcune precisazioni e approfondimenti.

In primo luogo si precisa che la normativa comunitaria prevede che l'OP AGEA, e conseguentemente gli organismi che operano su sua delega, adottino idonee misure per prevenire il rischio di conflitto d'interessi. Pertanto, deve intendersi direttamente disciplinato dalla normativa comunitaria l'obbligo di dotarsi di idonee procedure che sono state fornite con la nota citata in oggetto e saranno implementate sul portale SIAN attraverso un'idonea maschera che permetterà di acquisire *on line* le dichiarazioni degli utenti regionali abilitati.

In secondo luogo, la normativa nazionale, attraverso il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D.M. Funzione Pubblica del 28-11-2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10-4-2001, disciplina alcune situazioni di conflitto di interesse. L'art. 2, secondo comma, prescrive, come principio generale, che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Gli articoli 5 e 6 del medesimo Codice prevedono la comunicazione da parte del dipendente di potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'obbligo di astensione nel caso in cui il conflitto si attualizzi in possibili decisioni o attività che il dipendente sia chiamato ad adottare o a compiere.

In analogia a quanto disposto per il personale dirigenziale e di qualifica dell'Organismo pagatore AGEA, con la nota DSRU.2011.105 sono state individuate le potenziali situazioni di conflitto ed è stata fornita una modulistica che deve essere sempre compilata dall'istruttore, dal revisore, degli addetti al controllo in loco, dagli addetti ai controlli ex post e dal responsabile dell'autorizzazione al pagamento.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della riunione del 2 febbraio u.s. alla quale hanno preso parte Regioni, AGEA e SIN, si precisa quanto segue:

- istruttore/revisore/addetto al controllo in loco o ex post: si ribadisce la necessità che, qualora si verifichi concretamente il caso in cui un funzionario regionale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, questi si astenga dall'istruire/revisionare/controllare in loco ovvero ex post la domanda oggetto di controllo, rappresentando tempestivamente la situazione al suo superiore diretto il quale provvederà ad incaricare un altro funzionario all'attività di verifica.
- Responsabile autorizzazione al pagamento (funzionario preposto alla firma degli elenchi e autorizzazione *on-line*):
 - qualora si verifichi concretamente il caso in cui il responsabile sia chiamato ad autorizzare un elenco contenente domande per quali era stato preventivamente dichiarato il potenziale conflitto di interesse, si ritiene che possa comunque procedere alla firma e alla autorizzazione *on-line* di un elenco di liquidazione, purché l'elenco venga sottoscritto anche da un diretto superiore e accompagnato da una dichiarazione di quest'ultimo che motivi puntualmente la doppia firma;
 - qualora il responsabile sia chiamato ad autorizzare un elenco contenente domande per quali non era stato preventivamente dichiarato il potenziale conflitto di interesse, si ritiene che possa comunque procedere alla firma e alla autorizzazione *on-line* di un elenco di liquidazione senza che l'elenco venga sottoscritto da un diretto superiore. In tale situazione, infatti, il potenziale conflitto di interessi in capo al responsabile, proprio per la pluralità dei soggetti coinvolti dalla proposta di liquidazione - solitamente decine o centinaia di richiedenti - risulta difficile da individuare. Inoltre, tale conflitto, pur astrattamente riscontrabile, non avrebbe nei fatti occasione di attualizzarsi in quanto l'iter autorizzativo è definito dall'istruttore, dal revisore e dall'addetto ai controlli in loco o ex post i cui ruoli sono svolti nel rispetto della regolamentazione comunitaria.

Il Dirigente
Federico Steidl
